TESTO UNICO TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Art. 42-bis

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta′ dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all′articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo′ essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l′altro genitore esercita la propria attivita′ lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L′eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L′assenso o il dissenso devono essere comunicati all′interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera′ disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Versione in vigore dal 28 agosto 2015, non più in vigore dal 6 giugno 2024 · versione 36

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tutela e sostegno della maternita′ e della paternita′
Estremi	Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Capo	VI — Riposi, permessi e congedi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tutela-e-sostegno-della-maternita-e-della-paternita/art-42-bis-assegnazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

temporanea-dei-lavoratori-dipendenti-alle/versione/36